



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIREZIONE LEGALE E PROCEDURE CONCORSUALI
PERSONALE DIPENDENTE



SETTORE CONCORSI - RECLDOC

7.1 - Decreti Rettore

Procedura di valutazione per la copertura di 1 posto di Professore Universitario di ruolo di II fascia presso il Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici, da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30.12.2010 n. 240 e del D.M. 364/2019 del 11.4.2019 "Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale"

IL RETTORE

- VISTA la Legge 9.5.1989 n. 168, in particolare l'art. 6, in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare e successive modificazioni;
- VISTA la Legge 7.8.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche intervenute;
- VISTO il D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
- VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni;
- VISTA la Legge 14 aprile 2004 n. 106 e il relativo D.P.R. 3 maggio 2006, n. 240;
- VISTO il D.Lgs. 11.4.2006 n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge 28.11.2005, n. 246", e successive modifiche intervenute;
- VISTO lo Statuto d'Ateneo;
- VISTO il Codice Etico dell'Università degli Studi di Milano;
- VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010 e in particolare l'art. 24, comma 6;
- VISTO il D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- VISTO il D.M. 30.10.2015, n. 855 "Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali" di cui all'art. 15 della L. 240/10;
- VISTI il D.Lgs. n. 196 del 2003, e successive integrazioni e modificazioni, e il D.Lgs. n. 51 del 18.5.2018, in attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- VISTO il D.M. 364/2019 del 11.4.2019 "Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale";
- VISTO l'art. 249 del D.L. 19.05.2020 n. 34, coordinato con la Legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77, in base al quale i principi e i criteri direttivi, previsti dagli artt. 247 e 248, concernenti le modalità di svolgimento delle prove concorsuali, delle attività delle commissioni giudicatrici e quelle di presentazione delle domande possono essere applicate anche alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- VISTO il D.R. 2278/2020 del 17.7.2020, che regola lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità telematica e i relativi allegati con le linee guida per commissari e candidati;
- VISTA la Legge 30.12.2020, n. 178;
- VISTO il D.R. n. 830/2021 del 19.2.2021, con cui è stato emanato il nuovo Regolamento dell'Università degli Studi di Milano avente ad oggetto la disciplina della chiamata dei Professori di prima e seconda fascia ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240;
- VISTA la delibera del 05.03.2021, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha disposto l'assegnazione, tra gli altri, al Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici di un posto di professore universitario di II fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24 - comma 6



della Legge 240/2010 per il settore concorsuale 12/E1 - Diritto Internazionale, SSD IUS/13 - Diritto Internazionale, nell'ambito del Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ai sensi del D.M. 364/2019;

VISTA la delibera del 26.04.2021 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici ha fornito le indicazioni utili per l'emanazione del relativo bando;

D E C R E T A

Art. 1

Procedura di valutazione per la chiamata di professori di II fascia

1. È indetta la seguente procedura di valutazione per la copertura di 1 posto di professore universitario di II fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - Legge 240/2010 e del D.M. 364/2019 del 11.4.2019 "Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale":

Dipartimento di STUDI INTERNAZIONALI, GIURIDICI E STORICO-POLITICI

Codice concorso: **4716** Posti: **1**

Settore concorsuale: **12/E1 - Diritto Internazionale**

Settore scientifico-disciplinare: **IUS/13 - Diritto Internazionale**

Numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta del candidato: **14**

Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere:

- *Funzioni didattiche: copertura di insegnamenti del SSD IUS/13, anche in lingua inglese, afferenti all'offerta didattica del Dipartimento.*
- *Funzioni scientifiche: attività scientifica nell'ambito del diritto internazionale.*

Art. 2

Requisiti soggettivi per l'ammissione alle procedure

1. Alla procedura di valutazione possono partecipare esclusivamente i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università degli Studi di Milano in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale bandito ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, per la fascia e per le funzioni oggetto del bando, ovvero per la fascia superiore, purché non siano già titolari delle funzioni di pertinenza della medesima fascia superiore.
2. Non sono ammessi inoltre coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che ha richiesto l'attivazione del posto e che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
3. I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura e dovranno, inoltre, permanere durante tutto lo svolgimento della procedura. Ogni eventuale variazione che dovesse intervenire rispetto al possesso dei requisiti per la partecipazione, dovrà essere tempestivamente comunicata.

Art. 3

Trasparenza



1. In applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 saranno pubblicati sul sito <https://www.unimi.it/it/node/580/> il presente bando di concorso, l'elenco dei candidati e il curriculum vitae di ciascuno, la composizione della commissione giudicatrice, i verbali e l'esito di ciascuna procedura di valutazione.

Art. 4

Presentazione e invio per via telematica della domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione alla procedura di valutazione deve essere prodotta, a pena di esclusione, **entro le ore 12:00 (ora italiana) del ventunesimo giorno** a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando sul sito web d'Ateneo.
2. La procedura di compilazione ed invio della domanda di partecipazione alle presenti procedure selettive è **interamente ed esclusivamente telematica** e prevede l'utilizzazione di un'applicazione informatica disponibile sul sito dell'Università degli Studi di Milano.
3. La procedura si articola in due fasi:

a) Registrazione

I dipendenti dell'Università degli Studi di Milano, già in possesso delle credenziali ufficiali, (nome.cognome@unimi.it + password di accesso alla posta elettronica) possono accedere alla procedura SICON utilizzando tali credenziali senza necessità di nuova registrazione.

b) Compilazione e invio della domanda di partecipazione alla procedura.

Il candidato si collega al portale Unimi, alla pagina Web

<https://www.unimi.it/it/node/580/> e sceglie il codice della procedura attraverso il motore di ricerca a inizio pagina.

All'interno del box relativo alla procedura per la quale si intende presentare domanda, il candidato clicca sul link "Presenta la domanda".

Il candidato si trova all'interno dell'applicativo SICON.

Il candidato redige la domanda di partecipazione al concorso, seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico, compilando l'apposito form che sarà reso disponibile dal giorno di pubblicazione del bando della presente procedura di valutazione sul sito web di Ateneo.

Dopo aver completato la compilazione, il candidato deve stampare la domanda di partecipazione prodotta dal sistema, firmarla in calce e scansionarla in formato PDF (o, in alternativa, firmare digitalmente la domanda e caricare il file in formato p7m).

La mancanza della firma sulla domanda di partecipazione comporta l'esclusione dalla procedura.

Durante il periodo di presentazione della domanda l'istanza potrà essere compilata - 24 ore su 24 - da qualsiasi computer collegato. La procedura informatica di presentazione delle domande e degli allegati verrà disattivata, tassativamente, il giorno di scadenza per la presentazione delle predette domande. Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permetterà più l'accesso al form, né **l'invio della domanda.**

Per completare la procedura, il candidato deve effettuare l'upload della domanda in formato PDF o p7m e dei seguenti documenti:

- 1) copia in formato pdf di un valido documento di riconoscimento;
- 2) copia in formato pdf del codice fiscale;
- 3) curriculum vitae in formato pdf, non eccedente le 30 pagine, secondo lo schema (All. A), datato, **senza alcuna firma o sigla**. Il curriculum, come dichiarato nella domanda di partecipazione, vale come autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 relativamente al possesso dei titoli in esso riportati;
- 4) copia in formato pdf dell'elenco numerato, datato e firmato, delle pubblicazioni presentate con le modalità di cui al successivo art. 7;
- 5) cartella compressa in formato .zip o .rar contenente le pubblicazioni in formato digitale, secondo le modalità di seguito specificate (è possibile caricare fino a 5 cartelle compresse);
- 6) copia in formato pdf della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (All. B) attestante la



conformità all'originale delle pubblicazioni.

4. La presentazione della domanda si conclude scegliendo l'opzione "Conferma" presente in fondo alla pagina "Allegato domanda". Il sistema notificherà la ricevuta di presa in carico della domanda e degli allegati con l'invio di una e-mail all'indirizzo indicato dal candidato.
5. E' possibile, dopo la conferma della presentazione della domanda, inserirne una nuova entro il termine di scadenza indicato dal bando. Per modificare, dopo la conferma, la domanda o uno degli allegati presentati, è necessario entrare in "Annulla domanda" ed inserire la nuova domanda e gli eventuali nuovi allegati. Anche qualora si desideri sostituire esclusivamente uno o più allegati, è necessario scaricare nuovamente la domanda di partecipazione prodotta dal sistema, firmarla in calce e scansionarla in formato PDF (o, in alternativa, firmare di nuovo digitalmente la domanda e caricare il file in formato p7m). Per concludere le operazioni di modifica della domanda e degli eventuali allegati, è necessario scegliere l'opzione "Conferma" presente in fondo alla pagina "Allegato domanda". In caso di mancata conferma, la presentazione della domanda risulterà annullata.
6. La procedura telematica di compilazione e invio della domanda e degli allegati deve essere completata entro le ore 12:00 (ora italiana) del ventunesimo giorno a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando sul sito web d'Ateneo.
7. La procedura si intende completata con l'invio della domanda e degli allegati; in caso di mancato invio, la domanda non verrà presa in considerazione.
8. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 12:00 (ora italiana) del primo giorno feriale utile.
9. Non sono ammessi a partecipare alla procedura di valutazione i candidati le cui domande non siano state inviate nei termini o che siano state inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
10. Nel caso si venisse a determinare l'indisponibilità della procedura informatica descritta, l'Università degli studi di Milano si riserva di comunicare, attraverso il proprio sito Internet, modalità alternative per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura.
11. Tutte le comunicazioni relative allo svolgimento della presente procedura saranno inviate all'indirizzo di posta elettronica istituzionale del candidato @unimi.it.
12. Tutti i titoli che il candidato intende presentare devono essere posseduti alla data di scadenza del bando e devono essere riportati esclusivamente sul curriculum utilizzando lo schema di cui all'allegato A.
13. Nella domanda il candidato dichiara, sotto la propria responsabilità:
 - 1) la cittadinanza posseduta;
 - 2) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne riportate;
 - 3) se cittadino italiano: di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune e indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
 - 4) se cittadino straniero: di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza, ovvero i motivi del mancato godimento;
 - 5) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10.1.1957 n.3;
 - 6) di essere in possesso dei requisiti soggettivi per la partecipazione alla procedura;
 - 7) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che ha richiesto l'attivazione del posto e che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione



dell'Ateneo.

14. L'Amministrazione si riserva di procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
15. Non è consentito il riferimento a documenti presentati presso questa o altre amministrazioni, o a documenti allegati alla domanda di partecipazione ad altra procedura selettiva.

Art. 5

Esclusione dalla procedura di valutazione

1. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura di valutazione.
2. L'esclusione per difetto di uno dei requisiti previsti dal presente bando è disposta con decreto motivato del Rettore.
3. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento della procedura di valutazione, il Rettore dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla procedura stessa; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di ammissione alla procedura di valutazione o delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 6

Rinuncia alla partecipazione alla procedura di valutazione

1. I candidati che intendono rinunciare a partecipare alla procedura di valutazione dovranno inviare all'Ufficio Concorsi Personale Docente e Ricercatore, all'indirizzo e-mail valcomp@unimi.it, la dichiarazione di rinuncia, scansionata in formato pdf, utilizzando il facsimile allegato (All. C), corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento.

Art. 7

Pubblicazioni

1. Le pubblicazioni scientifiche che i candidati intendono presentare devono essere numerate in ordine progressivo, corrispondente al relativo elenco datato e firmato, e vanno presentate esclusivamente in formato digitale, su file formato pdf raccolti in cartelle compresse (.zip o .rar) in numero non superiore a 5 cartelle.
2. Il candidato è tenuto a rispettare il limite massimo di pubblicazioni da presentare, qualora previsto dall'art. 1. L'invio di pubblicazioni in numero superiore a quello previsto dall'art.1 del presente bando comporta l'esclusione dalla procedura.
3. Sono valutabili ai fini della procedura di selezione esclusivamente le pubblicazioni e i testi, caricati sulla piattaforma telematica, accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché monografie, saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale. Non sono valutabili le note interne e i rapporti dipartimentali.
4. I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, entro la data di scadenza del bando, devono essere presentati insieme al documento di accettazione dell'editore.
5. Le pubblicazioni contenute nell'elenco ma non prodotte o la trasmissione di pubblicazioni non comprese nell'elenco allegato alla domanda non verranno prese in considerazione dalla commissione giudicatrice.
6. Per le pubblicazioni editate in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla Legge 15 aprile 2004 n. 106 e del relativo regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006 n. 252.



7. Per le pubblicazioni edite all'estero deve risultare la data e possibilmente il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN, ISSN o altro equivalente.
8. Le pubblicazioni devono essere presentate nella lingua di origine. Qualora questa sia diversa dalla lingua italiana, francese, inglese, tedesca o spagnola, le pubblicazioni devono essere tradotte in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
9. Per le procedure riguardanti settori linguistici è ammessa la presentazione di pubblicazioni redatte nella lingua od in una delle lingue per le quali è bandita la procedura, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente.

Art. 8

Costituzione della Commissione giudicatrice

1. La Commissione è nominata con decreto del Rettore secondo quanto previsto dal vigente Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di prima e seconda fascia ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240 e pubblicata sul portale di Ateneo alla pagina della presente procedura.
2. Eventuali istanze di ricazione di uno o più commissari da parte dei candidati possono essere presentate al Rettore nel termine di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina della Commissione sul sito web dell'Ateneo. Qualora la causa di ricazione sopravvenga dopo il predetto termine, purché prima della data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. L'istanza di ricazione, debitamente firmata e datata, con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere trasmessa all'indirizzo pec unimi@postecert.it e all'indirizzo di posta elettronica valcomp@unimi.it.
3. Le modifiche di stato giuridico intervenute successivamente al provvedimento di nomina della Commissione non incidono sulla qualità di componente della Commissione giudicatrice.
4. Nel caso si attivino contestualmente, e comunque nell'arco di sei mesi, più procedure di chiamata che fanno riferimento allo stesso settore concorsuale e allo stesso o agli stessi settori scientifico-disciplinari e che riguardano diversi Dipartimenti, la Commissione di selezione è unica e opera utilizzando criteri di valutazione omogenei.

Art. 9

Modalità di definizione degli standard qualitativi per la valutazione dei candidati

1. Gli standard qualitativi per la valutazione dei candidati sono definiti con riferimento all'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, e all'attività clinico-assistenziale.
2. Sono definiti anche gli standard di valutazione delle attività istituzionali, organizzative e di servizio svolte presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni scientifiche e culturali.

Art. 10

Modalità di attribuzione dei punteggi

1. La Commissione di valutazione valuta i seguenti elementi, attribuendo a ciascuno un punteggio entro i valori massimi di seguito indicati:
 - a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche: 70 punti, di cui il 75 per cento da attribuire alle pubblicazioni scientifiche;
 - b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, comprensive anche delle



- opinioni espresse dagli studenti, ove disponibili: 25 punti;
c) attività istituzionali, organizzative e di servizio: 5 punti;

Art. 11

Valutazione della didattica

1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume, l'intensità e la continuità delle attività svolte dai candidati, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui gli stessi hanno assunto la responsabilità.
2. Per le attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, sono considerate, in particolare, le attività di relatore di elaborati di laurea, di tesi di laurea magistrale, di tesi di dottorato e di tesi di specializzazione; le attività di tutorato degli studenti di corsi di laurea e di laurea magistrale e di tutorato di dottorandi di ricerca; i seminari.
3. Le opinioni espresse dagli studenti frequentanti dei moduli o degli insegnamenti tenuti dai candidati, ove disponibili, si riferiscono alle risposte fornite alle domande sul docente contenute nei questionari raccolti per ciascun insegnamento tenuto nell'arco dell'ultimo triennio accademico. I dati relativi alle opinioni espresse dagli studenti sono forniti alla Commissione giudicatrice dagli uffici dell'Amministrazione.

Art. 12

Valutazione dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche

1. Gli standard qualitativi, ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica dei candidati, considerano gli aspetti di seguito indicati:
 - autonomia scientifica dei candidati;
 - capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto;
 - organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche, l'appartenenza ad accademie scientifiche di riconosciuto prestigio;
 - conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;
 - conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
 - partecipazione in qualità di relatori a congressi e convegni di interesse internazionale;
 - attività di valutazione nell'ambito di procedure di selezione competitive nazionali e internazionali.
2. Nella valutazione dei candidati deve essere considerata la consistenza complessiva della produzione scientifica presentata da ciascuno, l'intensità e la continuità temporale della stessa, con esclusione dei periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali (congedi e aspettative stabiliti dalla legge, diversi da quelli previsti per motivi di studio).
3. I criteri in base ai quali si svolge la valutazione delle pubblicazioni scientifiche sono i seguenti:
 - originalità, innovatività, rigore metodologico di ciascuna pubblicazione e sua diffusione e impatto all'interno della comunità scientifica;
 - congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo da coprire e relativo settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari strettamente correlate al profilo;
 - determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione dello stesso ai lavori in collaborazione;



- nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, la Commissione di valutazione si avvale anche di uno o più degli indicatori bibliometrici comunemente utilizzati.

Art. 13

Valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio.

1. Sono considerati, ai fini della valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio, il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare riferimento ad incarichi di gestione e ad impegni assunti in organi collegiali e commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni scientifiche e culturali, ovvero presso l'Ateneo o altri Atenei.

Art. 14

Modalità di svolgimento della procedura di valutazione

1. Le sedute della Commissione giudicatrice possono svolgersi anche in modalità telematica. La Commissione definisce, nel corso della prima riunione, gli specifici criteri e i parametri da utilizzare nella valutazione, per ciascun candidato, delle attività pregresse svolte.
2. Successivamente procede all'attribuzione dei punteggi alle attività, secondo quanto indicato agli artt. 10, 11, 12, 13 e 14.
3. Al termine delle operazioni di valutazione, la Commissione provvede ad individuare, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti e motivandone la scelta, il candidato maggiormente qualificato a ricoprire il posto oggetto della procedura.

Art. 15

Accertamento della regolarità degli atti

1. La Commissione di valutazione conclude i propri lavori entro due mesi dall'emanazione del decreto rettorale di nomina.
2. Per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione, il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il predetto termine. Decorso il termine di proroga senza che i lavori inerenti al procedimento di valutazione siano conclusi e gli atti consegnati, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova.
3. L'accertamento della regolarità degli atti della Commissione compete al Rettore, il quale provvede, previa istruttoria dei competenti Uffici, entro trenta giorni dalla consegna degli atti stessi. Qualora lo ritenga necessario, il Rettore, con provvedimento motivato, può rinviare gli atti alla Commissione perché provveda alla loro regolarizzazione entro il termine stabilito dallo stesso Rettore. Ove ne ravvisi l'opportunità, il Rettore può avvalersi della consulenza di un collegio di verifica, da lui stesso nominato, con l'incarico di esaminare in via preliminare, sotto il vincolo della riservatezza, gli atti predisposti dalla Commissione medesima.
4. I candidati saranno informati dell'esito della selezione esclusivamente mediante la pubblicazione del decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura sul portale di Ateneo, alla pagina web <https://www.unimi.it/it/node/580/>. Dalla pubblicazione sul Portale Web d'Ateneo del decreto rettorale di approvazione degli atti decorrono i termini per eventuali impugnative.
5. I verbali e la relazione finale redatti dalla commissione giudicatrice saranno pubblicati sul Portale Web di Ateneo.
6. La nomina del candidato più qualificato è subordinata alla conclusione dell'iter di cui al successivo articolo 16.



Art. 16
Chiamata

1. All'esito della procedura di valutazione, il Dipartimento interessato propone al Consiglio di Amministrazione, entro un mese dall'approvazione degli atti di valutazione da parte del Rettore, la chiamata del candidato selezionato per la copertura del posto assegnatogli.
2. La chiamata è approvata dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il professore afferisce al Dipartimento che ha disposto la proposta di chiamata.
4. Nel caso in cui, nel termine indicato al comma 1, il Dipartimento non adotti alcuna delibera è tenuto a darne motivazione al Consiglio di Amministrazione e non può richiedere nei due anni successivi alla approvazione degli atti la copertura di alcun posto di professore di ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

Art. 17
Diritti e doveri dei professori

1. I diritti e i doveri sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico del personale docente e dal Regolamento d'Ateneo sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori.

Art. 18
Trattamento economico e previdenziale

1. Il trattamento economico e previdenziale è quello previsto dalle leggi che ne regolano la materia.

Art. 19
Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Decreto legislativo n. 51 del 18.5.2018, l'Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura ed alla eventuale nomina, nel rispetto delle disposizioni vigenti. L'informativa è disponibile alla pagina: <https://www.unimi.it/it/ateneo/normative/privacy>.

Art. 20
Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento di valutazione del presente bando è il Dott. Ferdinando LACANNA - indirizzo mail: ferdinando.lacanna@unimi.it.
2. Informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all'Ufficio Concorsi Personale Docente e Ricercatore (tel. 025031/3065-3101-3103; e-mail: valcomp@unimi.it).

Art. 21
Pubblicizzazione del bando

1. Il presente bando è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

Art. 22
Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIREZIONE LEGALE E PROCEDURE CONCORSUALI
PERSONALE DIPENDENTE



disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché le leggi vigenti in materia.

IL RETTORE
Elio Franzini



Franzini Elio
Università degli Studi di
Milano
03.06.2021 14:04:04
GMT+01:00